



# COMUNE DI PESSINA CREMONESE

Provincia di Cremona

telefono n.0372/87922 fax 0372/87928

Ordinanza Sindacale n. 8

Pessina Cremonese, 28.10.2020

**OGGETTO:** Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Ordinanza per la sospensione delle cerimonie religiose da tenersi nei cimiteri comunali nei giorni 1 e 2 novembre 2020.

## **IL SINDACO**

**RICHIAMATA** la vigente normativa in materia sanitaria e cimiteriale:

- D.P.R. 285/1990 – Approvazione del regolamento di Polizia Mortuaria;
- L.R. 4/2019 – Norme in materia funeraria;
- Regolamento comunale dei Servizi Cimiteriali – Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27/02/2014, successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 18/12/2014;

**VISTE** le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2020, contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

**DATO ATTO** che nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri si dispone di *"evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi ... per garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro ..."* con l'obiettivo generale di evitare i possibili contatti con conseguente potenziali contagi;

**RICHIAMATA** l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 623 del 21.10.2020 avente ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33" di ulteriore contrasto all'assembramento di persone;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale, che su quello lombardo;

CONSIDERATO che le ricorrenze di commemorazione dei Santi e dei Defunti del 1 e 2 novembre sono particolarmente sentite e, quindi, favoriscono l'afflusso di gente proveniente da diverse località;

CONSIDERATO, altresì, che i cimiteri del territorio di Pessina Cremonese non consentono, per la loro conformazione, il distanziamento delle persone che vi accedono come previsto dalla vigente normativa;

RITENUTO, quindi, in via cautelativa, di disporre la sospensione per i giorni 1 e 2 novembre 2020, nei cimiteri del territorio comunale di Pessina Cremonese, delle funzioni religiose previste in occasione della commemorazione di tutti i Santi e dei Defunti;

RITENUTO comunque di garantire, nei giorni anzidetti, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione delle salme;

VISTO l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

### **ORDINA**

- nei giorni 1 e 2 novembre 2020, la sospensione dello svolgimento, nei cimiteri del territorio comunale di Pessina Cremonese, delle funzioni religiose previste in occasione della commemorazione di tutti i Santi e dei Defunti.

### **DISPONE**

che la presente ordinanza:

- sia preventivamente comunicata al Prefetto di Cremona;
- sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale informatico e sul sito internet comunale oltre ad altri canali di comunicazione istituzionali;
- sia notificata al parroco di Pessina Cremonese;
- sia notificata al parroco di Isola Dovarese
- sia esposta all'ingresso dei cimiteri comunali.

### **AVVERTE**

che è fatto obbligo di rispettarla e che chiunque non osserva gli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



Il Sindaco

(Ester Stanga)

*Ester Stanga*